CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 dicembre 1964 (*Stampato n. 910*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1965

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 dicembre 1964

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1965, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1965, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1965.